

Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Confisca della totalità delle partecipazioni societarie - Effetti - Subentro dello Stato nella compagine societaria - Legittimazione della società a proseguire giudizi pendenti a tutela di propri crediti - Sussistenza - Acquisto a titolo originario del diritto controverso - Esclusione - Fattispecie.

Il provvedimento di confisca della totalità delle partecipazioni societarie, disposto all'esito di un procedimento di prevenzione, determina il subentro dello Stato nella società, la quale, tuttavia, resta immutata nella sua soggettività giuridica e non perde la legittimazione a proseguire i giudizi precedentemente instaurati a tutela dei propri crediti, non potendosi configurare un acquisto a titolo originario del diritto controverso in capo all'autorità pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una società, ritenendo erroneamente che fosse sopravvenuto il difetto di legittimazione della creditrice ingiungente a seguito della confisca, ai sensi dell'art. 2-ter l. n. 575 del 1965, della totalità delle quote sociali e della conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16607 del 23/05/2022 (Rv. 664906 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111

Corte

Cassazione

16607

2022